

~~norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a~~
~~manicare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli~~
~~Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e~~
l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la
ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in
carica per il compimento dei soli atti, di ordinaria
amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in
merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da
parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti,
su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione
del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra
persone estranee al Consiglio stesso, purchè dipendenti dalla
Società.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni
mese, ovvero ogni due mesi qualora sia nominato un Comitato

Esecutivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

Art. 19

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Nelle sedute che il Consiglio di Amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario possono essere affidate ad uno degli Amministratori presenti, designato di volta in volta dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Dei verbali il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 20

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali della gestione;

- l'approvazione dei regolamenti generali interni;
- l'approvazione delle convenzioni per la gestione delle agevolazioni;
- l'istituzione e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la determinazione dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- la nomina dei membri della Direzione Centrale.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato e può nominare un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, al Presidente, all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente statuto. Spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato il potere di proposta delle

~~operazioni di credito che debbono essere deliberate dal~~
~~Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.~~

Il Consiglio può conferire deleghe speciali, per determinati atti o categorie di atti, ai componenti della Direzione Centrale e ad altri Dirigenti e Funzionari, nonché ad altre persone preposte a funzioni aziendali, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità da questo determinate.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 22

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso; all'Amministratore Delegato spettā un ulteriore compenso annuo.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, escluso l'Amministratore Delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, che vengono chiamati a far parte del Comitato Esecutivo compete un compenso annuo aggiuntivo.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo fisso, del compenso annuo aggiuntivo e l'importo unitario delle medaglie di presenza vengono determinati dall'Assemblea; l'ulteriore compenso annuo per l'Amministratore Delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

- Titolo V**Comitato Esecutivo****Art. 23**

Qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ne determina la composizione e stabilisce i poteri e le attribuzioni ad esso delegati.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in località diversa da quella della sede legale, con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax da spedirsi al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Sono applicabili al Comitato Esecutivo le disposizioni di cui all'art. 19.

~~Art. 24~~

Il Comitato Esecutivo, se nominato, provvede all'amministrazione della Società in conformità al presente statuto ed alle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, con l'autorizzazione del Consiglio, può conferire, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati, deleghe speciali per determinati atti o categorie di atti al Presidente, all'Amministratore Delegato, ai componenti della Direzione Centrale e ad altri Dirigenti e Funzionari, nonchè ad altre persone preposte a funzioni aziendali, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In caso di urgenza il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato può conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Comitato medesimo, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Titolo VI.

Presidente

Art. 25

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Egli dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo le deleghe di poteri;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali della gestione e sovrintendere alla loro attuazione;

- e) proporre la designazione dei rappresentanti della Società in tutte le società ed enti in cui questa partecipi;
- f) decidere in materia di iniziative processuali per la tutela attiva e passiva dei diritti e degli interessi della Società, in qualsiasi grado di giudizio, in sede civile, amministrativa, penale e tributaria, ed in ogni altra sede, promuovendo, in via autonoma e ogni volta che lo riterrà opportuno, a titolo esemplificativo, anche dinanzi alla Corte Costituzionale e alle Magistrature Superiori, azioni anche conservative, cautelari ed esecutive, il tutto anche in sede concorsuale e penale, proponendo ricorsi, in ogni sede, anche amministrativa e tributaria, presentando querele per il promuovimento dell'azione penale, resistendo alle iniziative processuali promosse da terzi, proponendo impugnazioni, ricorsi, istanze e reclami contro provvedimenti di qualsiasi Autorità ed in genere compiendo quanto riterrà opportuno per la tutela giudiziaria in ogni sede e grado dei diritti e degli interessi della Società;
- g) conferire deleghe di determinati poteri ad esso spettanti e procure per il compimento di atti rientranti in detti poteri, ed in ispecie anche conferire mandati generali o

- speciali alle liti, alla gestione di affari contenziosi, ad esigere ed a quietanzare;
- h) esercitare ogni altro potere ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo;
- i) assumere, in caso d'urgenza, insieme con l'Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato stesso nella prima riunione successiva.

Art. 26

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolve dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono assolve dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Titolo-VII**Firma e rappresentanza sociale****Art. 27**

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente o a chi ne fa le veci.

La firma sociale spetta altresì all'Amministratore Delegato, ai componenti della Direzione Centrale, agli altri Dirigenti e Funzionari ai quali ne sia stata conferita la facoltà dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, secondo i limiti e le modalità da questi determinate.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società a persone preposte a funzioni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle attribuzioni ad essi delegate, possono conferire mandati e procure, anche ad estranei alla Società, per il compimento di atti o di categorie di atti.

~~Titolo VIII~~

Collegio Sindacale

Art. 28

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

Per la nomina e le altre funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e la determinazione della retribuzione si osservano le norme di legge.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio; l'importo unitario della medaglia di presenza è determinato dall'Assemblea.

Titolo IX

Direzione Centrale

Art. 29

I componenti la Direzione Centrale provvedono, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, all'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo e alla gestione degli affari sociali.

Titolo X

Esercizio, bilancio e riparto utili

Art. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva e sottopone all'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili.

Art. 31

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue:

- a) almeno il dieci per cento al fondo di riserva statutaria;
- b) ai soci nella misura fissata dall'Assemblea;
- c) l'eventuale residuo è destinato all'incremento della riserva statutaria o alla costituzione od incremento di altre riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea, ivi incluse erogazioni per finalità culturali, sociali o di beneficenza.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con imputazione al fondo di riserva statutaria.

TITOLO XILiquidazione della società

Art. 33:

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo XII**Disposizione transitoria****Art. 34**

In sede di prima applicazione, le cariche sociali sono attribuite, anche in deroga alle disposizioni del presente statuto, nel modo che segue:

il Presidente dell'Ente resta in carica come Presidente della Società fino alla approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso al momento in cui la trasformazione ha effetto;

i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e il Direttore Generale in carica entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società e restano in carica fino alla scadenza di cui sopra, unitamente a

ulteriori tre membri nominati dal Consiglio Generale nella delibera che approva la trasformazione;

il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale dell'Ente entrano a far parte del Collegio Sindacale della Società e restano in carica fino alla scadenza di cui sopra, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

F.ti: Gianfranco IMPERATORI

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia
per uso di parte

Roma, li 2 maggio 1995

[Handwritten signature]

